

Capitolo 2. Personale avventizio del Commissariato dell'emigrazione — Compensi per lavori straordinari, lire 50,000.

Capitolo 3. Indennità al personale degli Ispettorati nei porti d'imbarco, lire 8,040.

Capitolo 4. Personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco, lire 12,000.

Capitolo 5. Personale avventizio di fatica pel Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco, lire 6,000.

Capitolo 6. Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali), lire 3,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Nel discorso del ministro degli affari esteri in un punto il suo pensiero è apparso alquanto incerto (o almeno tale fu l'impressione di parecchi colleghi, in cui son nati preoccupazioni e il desiderio di avere chiari affidamenti): il punto nel quale il ministro, rispondendo all'onorevole Pantano, ha accennato a possibili riprese di rapporti intesi alla stipulazione di convenzioni o di trattati fra l'Italia e il Brasile, nei riguardi dei nostri emigranti. Io, prendendo argomento da questi eventuali rapporti dell'Italia col Brasile, ed allargando la tesi agli altri paesi sud-americani, desidererei di sapere se l'onorevole ministro intenda o meno di confermare l'ordine di idee da lui manifestato nell'estate scorsa, discutendosi analoga questione.

Noi riconosciamo perfettamente che la facoltà di stipulare trattati rientra esclusivamente nelle attribuzioni del potere esecutivo e non domandiamo nessuna limitazione del potere stesso. Ma, data la estrema gravità di simili iniziative, noi questo domandiamo: che il Governo avverta la responsabilità e l'opportunità, qualora si accinga ad eventuali stipulazioni di trattati o di convenzioni con quei paesi, di renderne informato prima il Consiglio della emigrazione e soprattutto la Camera, sottoponendo all'una ed all'altro non certo un progetto vero e proprio di accordo, ma le basi, i criteri fondamentali del progetto stesso.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Mi pareva di essermi espresso chiaramente, e mi pareva di avere testè ripetuto con pochi cambiamenti di parole, le stesse idee, gli stessi intendimenti che

avevo espresso l'anno scorso ed a cui non ho nulla da modificare.

CABRINI. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 6 s'intende approvato in lire 3,000.

Capitolo 7. Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti di imbarco, lire 23,000.

Capitolo 8. Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco (compresi gli stampati per uso d'ufficio), lire 19,000.

Capitolo 9. Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco, 2,500 lire.

Capitolo 10. Posta, telegrafo e telefono pel Commissariato e per gli Ispettorati nei porti di imbarco, lire 16,000.

Capitolo 11. Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi, ecc., lire 6,000.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 2,000.

Capitolo 13. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato, per gli Ispettorati nei porti d'imbarco ed altri uffici all'estero, lire 3,000.

*Diffusione di notizie utili per gli emigranti.* — Capitolo 14. Stampa di manifesti e di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, a Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, ad uffici ed istituti vari, lire 15,000.

Su questo capitolo è iscritto per parlare l'onorevole Beltrami. Ne ha facoltà.

BELTRAMI. Desidero di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro degli affari esteri sull'articolo 10 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e sull'articolo 10-bis dell'ultima legge 10 luglio 1910, n. 538, riguardanti l'emigrazione.

L'articolo 10 della legge del 1901 parla di Comitati mandamentali o comunali che possono essere costituiti per l'emigrazione, composti del pretore, od in mancanza di lui del giudice conciliatore, del sindaco, o di chi ne fa le veci, di un parroco o di un ministro del culto, di un medico (designati questi tre ultimi dal Commissariato) e di un rappresentante di Società operaie od agricole locali, scelto dal Consiglio comunale.

Per l'esperienza che si è fatta di questi Comitati, i quali generalmente non si costituiscono, e, dove si costituiscono, non